

RG 248/12  
REP M38/12



## TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova composto dai Magistrati:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Andrea GIBELLI     | Presidente Rel. |
| 2) Dott. Marco BENATTI      | Giudice         |
| 3) Dott. Francesca ARRIGONI | Giudice         |

nel procedimento ex art. 98 L.F. promosso da:

**GARUTI PIERO**

**FALLIMENTO COLMA srl in persona del Curatore**

**CASO.it**  
Con gli Avv. P. Poltronieri e G. Pinotti  
RICORRENTE  
contro

Con l'Avv. A. Gandolfi  
CONVENUTO

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Garuti Piero, dottore commercialista, ha proposto opposizione allo stato passivo del Fall. Coima srl n. 80/11 di questo Tribunale esponendo:

- 1) di avere, in data 8/4/08, predisposto la relazione ex art. 161 L.F. per la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di Coima srl;
- 2) che il Tribunale di Mantova in data 17/4/08 aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo;
- 3) che il Commissario Giudiziale aveva espresso parere favorevole alla domanda di concordato preventivo nella propria relazione ex art. 172 L.F.;
- 4) che il concordato era stato approvato dai creditori riuniti in adunanza;
- 5) che il data 15/7/08 il Tribunale aveva omologato il concordato preventivo di Coima srl;
- 6) che per le prestazioni svolte in favore di Coima srl aveva emesso nota pro forma con i seguenti riferimenti: importo € 18.382,59, contributo integrativo € 735,30, Iva € 3823,58;
- 7) che, in data 7/4/09 a fronte del ricevimento di un pagamento parziale in primo acconto da parte di Coima srl in concordato preventivo, era stata emessa fattura n. 34/09 per un importo pari a € 4124,13;
- 8) che pertanto il suo credito risultava pari a: importo € 14.258,46, contributo integrativo € 570,33, Iva 21% € 3114,05;

AR

- 9) che, con sentenza n. 80/11 R.F. in data 25/8/11, il Tribunale aveva dichiarato risolto il concordato preventivo di Coima srl e conseguentemente ne aveva dichiarato il fallimento;
- 10) che, in data 18/10/11, il professionista aveva presentato regolare e tempestiva istanza di ammissione al passivo per il proprio residuo credito il tutto per un totale residuo di € 17.942,84;
- 11) che, in data 14/12/11, era stato depositato il progetto di stati passivo;
- 12) che, in data 22/12/11, aveva ricevuto dal Curatore Fallimentare la comunicazione che il Giudice Delegato, con decreto 21/12/11, aveva dichiarato la esecutività dello stato passivo dal quale il credito risultava a suo dire ingiustamente escluso.

Ciò premesso Garuti Piero ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito:

*"contrariis reiectis,*

*previa censura per la terminologia utilizzata nelle motivazioni di esclusione del credito del dott. Garuti dallo stato passivo (terminologia offensiva della professionalità dello stesso);*

*ammetersi al passivo del fallimento della soc. Coima srl corrente in Sermide (Mn), Pza Plebiscito n. 6 (P.Iva 93017950200), il credito vantato dal dott. Garuti Piero:*

*in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per la somma complessiva di € 14.828,79 (di cui € 14.258,46 a titolo di competenze professionali);*

*in via chirografaria per la complessiva somma di € 3114,05 per Iva di rivalsa.*

*In ogni caso il tutto, comunque come analiticamente indicato nella narrativa anche dell'istanza di ammissione al passivo e come da documenti prodotti unitamente a detto atto, da intendersi qui come integralmente richiamati e nuovamente prodotti, anche a mezzo di formale acquisizione al presente giudizio del fascicolo dell'istanza di ammissione al passivo."*

Si è ritualmente costituita la curatela contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"rigettare l'opposizione proposta dal Dott. Piero Garuti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa;*

*in via subordinata, negarsi per i motivi sopra indicati la natura "prededucibile" del credito professionale azionato per euro 14.258,46 e la natura "privilegiata" del credito per contributo previdenziale per euro 570,33;*

*condannarsi l'opponente al rimborso delle spese di giudizio".*

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Il provvedimento del Giudice Delegato è del seguente letterale tenore:

*"Escluso per € 17.942,84. Motivazione: Le richieste del curatore devono essere condivise in quanto il piano concordatario non era attuabile in quanto: a) con riferimento al complesso immobiliare di Ronco Briantino (Mi) i fornitori collocati nella classe pagata integralmente, in ragione della loro asserita disponibilità a proseguire le forniture, in realtà non avevano dato alcuna conferma scritta di tale disponibilità né rinunciato a far valere l'eccezione di inadempimento, poi di fatto avanzata per non fornire più i materiali da Tempini Spa, con la conseguenza che il complesso che avrebbe dovuto essere ultimato, è invece tuttora al grezzo. b) con riferimento ai crediti ceduti indicati nella proposta concordataria per Euro 1.103.765,12 al netto di un fondo svalutazione stanziato per Euro 646.055,26 si rileva che il liquidatore ne è riuscito ad incassare solo Euro 53.999,43 e che i rimanenti sono, ed erano già, fin dalla proposta di concordato, contestati e/o inesigibili, quando non addirittura inesistenti. Tale circostanza avrebbe dovuto essere evidenziata nell'ambito della proposta di concordato, con conseguente svalutazione pressochè integrale dei crediti ceduti. Il non avere accertato l'esistenza delle dichiarazioni dei fornitori "strategici" e la effettiva sussistenza ed esigibilità dei crediti, integra culpa in capo all'attestatore, in quanto si trattava di circostanze fondamentali per la riuscita del piano e, oltretutto, relativamente facili da riscontrare. Con riferimento ai crediti, in particolare, non poteva sfuggire che si trattava per lo più di crediti contabilmente datati, scaduti da tempo, non pagati ed in gran parte vantati verso società ed enti con cui il legale rappresentante di COIMA srl era in vario modo coinvolto e/o interessato. Ciò avrebbe dovuto indurre l'attestatore a verificare puntualmente per quale motivo le fatture non*

*fossero state onorate e ad esigere al fine del rilascio dell'attestazione, quanto meno per i tre crediti più importanti (C'EB, CEDIF e Borgo Antico, che da soli costituivano un terzo dell'ammontare complessivo ceduto) le conferme da parte degli asseriti debitori, svolgendo altresì le opportune verifiche sulla solidità patrimoniale dei medesimi. L'inadempimento all'obbligazione professionale di svolgere diligentemente l'opera intellettuale affidata, legittima il mancato pagamento del compenso richiesto, il quale comunque - sebbene la questione resti assorbita dalla precedente - non può certo competere, come correttamente osservato dal curatore, in sede prededotta".*

Quanto alle contestazioni di cui sub a) il ricorrente ha sostenuto che "... le cose si presentavano ben diversamente, in quanto, promosse tutte le indagini del caso, il professionista aveva avuto tutte le rassicurazioni del caso da tali fornitori. Infatti, all'inizio del 2008, tra i soci di Coima srl, l'Avv. Ciro Giuliano si sono svolti molti incontri nel corso dei quali, i rispettivi legali, avevano dato la loro completa disponibilità in tal senso, circostanze delle quali si intende provarne l'esistenza mediante l'acquisizione delle testimonianze dei suddetti soggetti (Avv. Ciro Giuliano, Geom. Francesco Negrini, sig. Tempini Angelo, e sig. Franca Gibellini)".

Deve accogliersi sul punto l'opposizione all'ammissione delle prove testimoniali di cui alle conclusioni di parte convenuta atteso che non sono stati formulati capitoli specifici essendosi il ricorrente limitato a chiedere prova per testi, del tutto genericamente, sulla esistenza degli accordi transattivi tra Coima srl ed i fornitori Tempini Spa e Piefte srl.

Sempre in relazione alle contestazioni di cui al punto a) e con specifico riferimento al fornitore Piefte srl, il ricorrente ha poi allegato un documento (doc. 5) "da cui si desume inconfutabilmente che Piefte si obbligava a "completare le opere di sua competenza".

Il documento prodotto non reca la sottoscrizione di Piefte ma non vi è contestazione sull'effettiva conclusione dell'accordo.

La curatela ha invece evidenziato, e il fatto non è controverso, che tale definizione transattiva è successiva all'omologa del concordato essendo avvenuta in data 18/7/09.

A fronte di tale obiezione la difesa del ricorrente ha replicato che "la valenza di tale scrittura era proprio quella di ratificare gli impegni già assunti" (v. memoria 27/3/12, pag. 2), se non che di ciò non v'è prova alcuna né vi potrebbe essere difettando anzitutto la prova degli impegni asseritamente assunti in precedenza.

Per quanto riguarda i crediti, specie in considerazione del fatto che le posizioni CEF, CEDIF e Borgo Antico rappresentavano oltre l'80% dell'importo complessivo che Coima proponeva di cedere, è senz'altro da condividere l'osservazione della curatela circa il fatto che "l'invio ai clienti (quantomeno ai più importanti per ammontare) di una richiesta di conferma scritta delle rispettive posizioni, con esplicito riconoscimento dell'esistenza del credito e dei termini di pagamento, avrebbe costituito ben piccolo sforzo rispetto all'importanza di tale attività ed in rapporto all'esigenza di "ragionevole certezza" della buona esecuzione del piano concordatario".

Come è stato osservato "il giudizio dell'attestatore di cui all'art. 161 L.F. non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo invece desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda che egli deve indagare e verificare. Al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati, il professionista che attesta la relazione di cui all'articolo 161 legge fallimentare deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando i dati che lo compongono" (Trib. Firenze 9/2/12).

Nell'ambito di questa indagine rientra, tra l'altro, l'accertamento che "i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche" (v. dec. citata).

Come pure è stato osservato l'importanza della relazione da qua "emerge dalla circostanza che, tale relazione costituisce un filtro preventivo, diretto ad impedire ammissioni facili di procedure destinate ad esito infausto, ma che, per il solo fatto dell'intervenuta ammissione, nel frattempo sarebbero idonee a porre in essere effetti paralizzanti delle azioni dei creditori" (Trib. Piacenza 1/7/08).

AA

E ancora, nella decisione da ultimo citata, si osserva che la figura del professionista viene in rilievo "non per il rapporto fiduciario che lo lega al cliente, bensì per la sua competenza professionale: anche perché quale tecnico ed esperto è posto in regime di indipendenza tra il versante degli interessi del debitore e quello proprio dei creditori (pertanto il professionista dovrà sottoporre a vaglio l'informazione fornita dal debitore, non bastando sicuramente che l'attestazione di veridicità si limiti al riscontro della provenienza dal ricorrente del dato). Il professionista assume, quindi, la funzione di garante nell'interesse non tanto del debitore/proponente quanto degli interessi dei terzi".

Da ultimo si osserva che non compete al Tribunale censurare espressioni che siano ritenute offensive eventualmente utilizzate dal Curatore. In ogni caso si rileva che l'espressione del cui utilizzo si duole l'opponente non è stata recepita dal Giudice Delegato che ha mosso il solo addebito di inadempimento colpevole all'obbligazione professionale di svolgere diligentemente l'opera intellettuale affidata.

Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento e va rigettato restando assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M

1) Rigetta il ricorso;

2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese che liquida in € 800,00 di cui € 400,00 per onorari oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.

*S. Comincioli*

Mantova 24/5/12.

TRIBUNALE DI MANTOVA  
della Sezione di Fallimenti  
CSJ 28-5-12  
L. 11.05.2012 n. 100/110

IL PRESIDENTE Est.  
Dott. Andrea Gibelli

